

09/12/2005 - Cumulo pensione e redditi da lavoro autonomo

Cassazione tributaria Sentenza 21/10/2005, n. 20336 - Ai fini del cumulo con i redditi da lavoro autonomo le pensioni anticipate sono equiparate alle pensioni di anzianità, per le quali vigeva la regola del cumulo solo nella misura del 50% (art. 10 comma 6 d.lgs. 503/1992 come modificato dall'art. 11 comma 9 l. 537/1993). Nella disposizione transitoria (che prevedeva il diritto al cumulo integrale esclusivamente per coloro i quali, al 31 dicembre 1994, erano titolari di pensione, o alla stessa data, avevano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia) rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato di cui all'art. 10 l. 451/1994 il cui rapporto è estinto per legge al 31 dicembre 1994, in quanto, attraverso la maggiorazione della anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge, hanno acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 31 dicembre 1994. Le Sezioni Unite hanno così affrontato la questione del cumulo tra prepensionamento e redditi di lavoro dipendente, affermando che il nodo va risolto fundamentalmente sulla base del diritto positivo, richiamando le regole sulla pensione di anzianità: la pensione anticipata non è infatti un *tertium genus*, ma una ordinaria pensione di anzianità, per la quale sono necessari i trentacinque anni, ma che ha la peculiarità di venire acquisita con un accredito *ex lege* dei requisiti mancanti.